

N. 00091/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00127/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2013, proposto da:

[omissis], rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Agnoletto e Denis Rosa, con domicilio eletto presso questo T.r.g.a. in Trento, via Calepina 50;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Lucia Bobbio e Marialuisa Cattoni, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della P.A.T. in Trento, p.zza Dante 15;

nei confronti di

[omissis], non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione e Attività di Supporto della Provincia autonoma di Trento n. 27 di data 23.4.2013, comunicata con nota del 7.5.2013, di esclusione dal concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di 93 cattedre per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

- della graduatoria di preselezione pubblicata sul sito www.vivoscuola.it il 19.12.2012;

- del bando di concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di 93 cattedre per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado, approvato con Deliberazione n. 2146 del 5 ottobre 2012 della Giunta della Provincia autonoma di Trento, in parte qua, ossia nella parte in cui prescrive il conseguimento di un punteggio pari a 35/50 per il superamento della prova preselettiva, anziché 30/50;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Vista la domanda cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per

le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione tipica della fase cautelare, ed impregiudicata ogni definitiva decisione in rito, sul merito e sulle spese di giudizio, il ricorso appare sorretto da sufficienti elementi di fumus boni iuris (come delibato con precedente ordinanza cautelare di questo T.r.g.a. 8.3.2013, n. 26, su analogo ricorso).

Anzitutto, non appare fondata l'eccezione di tardività del ricorso - opposta dalla difesa dell'Amministrazione - in quanto il bando non era immediatamente lesivo, fino all'esito della prova preselettiva, mentre la lesività della controversa prescrizione del bando sembra essersi definitivamente manifestata e realizzata a seguito dell'emanazione dell'impugnato provvedimento di esclusione dal concorso.

Nel merito (come già esposto nella citata ordinanza n. 26/2013) sembra al Collegio che la soglia di sufficienza qualificata, fissata in 28/40 (corrispondenti a sette decimi) dall'art. 400 del D.p.r. n. 297 del 1994, per le prove concorsuali scritte, grafiche o pratiche e orali, non debba applicarsi anche alle prove preselettive. Per queste ultime, infatti, nulla disponendo la norma, sembra più logico - diversa essendo la ratio, consistente non tanto nella valutazione delle capacità didattiche dei concorrenti, quanto nell'esigenza di contenimento del numero dei concorrenti - che la soglia di ammissione alle prove vere e proprie sia costituita dal punteggio di sufficienza non qualificata, e cioè 6/10 (30/50 nella fattispecie, e non 35/50 come previsto dal bando).

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) accoglie l'istanza cautelare in epigrafe e per l'effetto ordina l'inserimento del ricorrente nella graduatoria definitiva con ogni conseguente effetto, fino alla pronuncia di merito.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10.10.2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Paolo Devigili, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)